



Ricorso n. 2526/2000

Sent. n 2829/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, con l'intervento dei signori:

Luigi Trivellato	Presidente
Fulvio Rocco	Consigliere, estensore
Alessandra Farina	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **R.G. 2526/2000**, proposto da **XXXXX Giancarlo** e **Bottazzo Germana** nell'interesse della loro figlia minore **XXXXX**, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Zampieri, con domicilio in Venezia-Mestre presso l'ufficio vertenze e sindacale della C.I.S.L. – Confederazione italiana sindacati lavoratori, Via Ca' Marcello n. 10,

contro

- il **Ministero della Pubblica Istruzione** (*recte*: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**), in persona del Ministro *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, San Marco n. 63,

- l'**Istituto Magistrale "Don Giuseppe Fogazzaro"** di Vicenza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

del giudizio di non ammissione alla IV Classe dell'Istituto Magistrale Statale "Don Giuseppe Fogazzaro" di Vicenza espresso nei confronti dell'alunna XXXXX e del processo verbale del Consiglio di Classe della 3AP del medesimo Istituto nella parte in cui dichiara non promossa la studentessa XXXXX alla classe superiore;

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 22 agosto 2000 e depositato il 29 agosto 2000;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione (*rectius*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);

visti i motivi aggiunti di ricorso notificati il 17 novembre 2000 e depositati il 23 novembre 2000, avverso il processo verbale dd. 2 ottobre 2000 recante la rinnovazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe della 3AP dell'Istituto Magistrale "Don Giuseppe Fogazzaro" di Vicenza nei confronti della medesima alunna XXXXX, con conferma della non ammissione alla classe superiore;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 febbraio 2005 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. Alberto Rela, in sostituzione dell'Avv. N. Zampieri, per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato Annibale Muscarello per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. I ricorrenti, Signori Giancarlo XXXX e Germana Bottazzo, hanno impugnato – quali genitori di XXXXX, studentessa frequentante la Classe 3AP dell’Istituto Magistrale Statale “Don Giuseppe Fogazzaro” di Venezia, il giudizio negativo di non ammissione alla classe superiore dalla stessa riportato, nonché del relativo processo verbale della seduta del Consiglio di Classe della 3AP dd. 17 giugno 2000.

I ricorrenti hanno dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, dell’art. 1 del R.D. 21 novembre 1929 n. 2049, dell’art. 5 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e delle disposizioni che disciplinano la costituzione e la composizione delle commissioni esaminatrici, l’inesistenza della deliberazione di mancata ammissione, l’avvenuta violazione dell’art. 78 e ss. del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 e dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 128 dd. 14 maggio 1999, eccesso di potere per erronea rappresentazione in merito ai voti conseguiti dall’interessata in pedagogia, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei voti conseguiti dall’interessata in filosofia, eccesso di potere per erronea rappresentazione dei voti conseguiti dall’interessata in inglese, eccesso di potere per mancato computo dell’8 ricevuto in sociologia. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999 per mancata valutazione delle attività complementari e integrative frequentate, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per incongruità, illogicità e carenza di

motivazione in merito all'irrimediabilità della situazione scolastica e ulteriore violazione dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999, violazione del D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1995 n. 352, violazione dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995 n. 80 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999, violazione sotto ulteriore profilo dell'art. 78 del R.D. 653 del 1925, mancata valutazione del curriculum scolastico con conseguente, ulteriore violazione dell'art. 78 e ss. del R.D. 653 del 1925 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999, violazione della Carta dei servizi scolastici dell'Istituto "Don Giuseppe Fogazzaro" e dei principi di trasparenza, contraddittorio e correttezza dell'azione amministrativa garantiti dalla L. 241 del 1990 e dagli artt. 193, 193-bis 193-ter del T.U. approvato con D.L.vo 297 del 1994, violazione e falsa applicazione degli artt. 193, 193-bis 193-ter del T.U. approvato con D.L.vo 297 del 1994 e dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 80 del 1995, eccesso di potere per contrasto con precedenti provvedimenti, mancata valutazione del rendimento complessivo della discente nel corso dell'anno scolastico con conseguente violazione dell'art. 80 del R.D. 653 del 1925, mancata previa fissazione dei criteri di valutazione e dei piani di lavoro didattici, violazione dell'art. 193-bis del D.L.vo 297 del 1994, dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999, ulteriore violazione della Carta dei servizi scolastici dell'Istituto "Don Giuseppe Fogazzaro" ed eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, chiedendo la reiezione del ricorso.

1.3. Con ordinanza n. 1459 dd. 21 settembre 2000 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, disponendo la rinnovazione dello scrutinio nei riguardi della studentessa.

2.1. In data 2 ottobre 2000 si è conseguentemente riunito il Consiglio di Classe che ha rinnovato lo scrutinio nei confronti della XXXX formando, al riguardo, il seguente processo verbale: *“Oggi 2 ottobre 2000 alle ore 15.00 si riunisce nell’aula di musica il Consiglio di Classe della 3AP dell’a.s.1999-2000 per rinnovare lo scrutinio finale dell’anno scolastico 1999-2000 dell’alunna XXXX, come stabilito dall’ordinanza n. 1459 del 2000 emessa dal T.A.R. Veneto in data 21 settembre 2000. Sono presenti tutti i Professori componenti, nel precedente anno scolastico, il Consiglio di Classe della 3 AP, e precisamente: Villani Erminio (doc. di Italiano), Bedin Renata (doc. di Storia). Rosini Rosella (doc. di Latino), Orlando Annamaria (doc. di Inglese), Barcia Gabriella (doc. di Filosofia e di Pedagogia), Ronzani Sergio (doc. di Storia dell’Arte), Naseddu Laura (doc. di Scienze), Micheli Ivana (doc. di Sociologia), Capuzzo Antonio (doc. di Psicologia), Alberio Enzo (doc. di Matematica), Scabardi Maria (docente di Educazione fisica), Carnale M. Vittoria (doc. di I.R.C). Presiede il Preside Prof. Pasetto Pietro. Segretario verbalizzante è la Prof.ssa Scabardi Maria. Il Preside espone sinteticamente le ragioni del contenzioso dei Genitori dell’alunna XXXX, non ammessa alla*

classe quarta al momento dello scrutinio finale del precedente anno scolastico, contenzioso espresso verbalmente in più incontri con il Preside e con il Vicepreside Prof. Mauro Fabris, ed approvato successivamente in sede giurisdizionale. In particolare i Genitori hanno lamentato la non considerazione da parte del Consiglio di classe di esperienze sia extra-scolastiche (presso la Parrocchia) sia intra-scolastiche integrative (soprattutto la partecipazione al Laboratorio teatrale, valutata positivamente dal docente referente Prof. Villani; tale partecipazione si è intensificata nella fase conclusiva dell'anno per l'ammissione del Gruppo teatrale d'Istituto alla fase finale del Concorso provinciale). I coniugi XXXX hanno inoltre lamentato una mancata comunicazione da parte della scuola della gravità della situazione di profitto della studentessa, in quanto sia le informazioni ottenute nei colloqui con i Docenti, sia le comunicazioni scritte (voti del primo quadrimestre e pagelline bimestrali) lasciavano intravedere un rendimento con incertezze “da asterisco” e non una situazione di gravità tale da compromettere la promozione; per tale motivo non hanno provveduto a lezioni private di sostegno, né a loro risulta che la scuola abbia programmato e realizzato i dovuti interventi di recupero. Il T.A.R. Veneto ha concesso ai Genitori ricorrenti la sospensiva dell'esecuzione del giudizio di non ammissione alla classe quarta con “particolare riferimento ai motivi 9 e 10 (difetto di motivazione sotto i profili ivi specificamente dedotti”. Nel ricorso appare sottolineato il diritto dei ricorrenti, sostenuto da riferimenti a precedenti sentenze dei Tribunali Amministrativi, di

conoscere le motivazioni per le quali il Consiglio di Classe non ha ritenuto sanabili nel successivo anno scolastico le carenze della studentessa; tali motivazioni non sono ritenute adeguatamente esplicitate nel Verbale di Scrutinio dai ricorrenti e dalla Sentenza (sic) di sospensiva. Il Preside ricorda la normativa alla quale il Consiglio di Classe deve attenersi, ed in particolare gli artt. 78 e 79 del R.D. 653 del 1925, gli artt. 2 e 3 dell'O.M. 128 del 1999 come integrati dall'O.M. 126 del 2000, ed i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 maggio 2000. Ricorda, inoltre, la normativa sulle attività complementari ed in particolare il D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 che all'art.1, comma 2 afferma che "la partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente". Aggiunge che le attività integrative ed i crediti formativi possono incidere, in caso di promozione senza debiti formativi, sul credito scolastico in quanto contribuiscono alla definizione del punto di oscillazione previsto dal Regolamento del nuovo Esame di Stato. Il Preside cita infine un passo di una sentenza del TAR Lombardia che afferma: "Il giudizio espresso in sede di scrutinio finale al termine dell'anno scolastico non può basarsi - quale unico elemento assunto in valutazione - sul mero computo numerico delle valutazioni conseguite dall'alunno durante l'anno, ma deve completarsi con l'analisi e il giudizio complessivo sul rendimento scolastico dell'alunno nelle varie discipline, poiché il giudizio sulla preparazione dello studente si deve ricollegare ad una valutazione globale e non può essere astretto entro i limiti di una

rigorosa definizione attraverso criteri meramente quantitativi espressi in lettere o cifre”. (TAR Lombardia, 18 maggio 1998, n. 410). Si prende in esame la situazione della studentessa XXXX. È iscritta presso l'Istituto, nell'indirizzo socio-psico-pedagogico “Brocca” dall'anno scolastico 1996-1997. Nel primo anno non ha ottenuto la promozione. Ha ripetuto la classe prima nel 1997-1998, ottenendo la promozione con debito formativo in storia, debito poi superato nell'anno successivo. Nel 1998-1999 ha frequentato la classe seconda ed è stata promossa con debito formativo in inglese ed in matematica. Ha superato nell'anno successivo il debito in matematica; non quello in inglese. Nell'anno scolastico 1999-2000 la studentessa ha frequentato regolarmente l'attività curricolare ed ha partecipato all'attività del laboratorio teatrale. Il Consiglio di Classe, in data 30 maggio 2000, in fase istruttoria, ha ritenuto non rilevante uno dei crediti formativi richiesti, accettabile l'altro e, comunque, non ha ritenuto la partecipazione positiva al laboratorio teatrale ed i crediti formativi tali da compensare lo scarso impegno dimostrato in molte discipline, ai fini dell'attribuzione del punto di oscillazione. Vengono letti tutti i voti conseguiti nelle varie discipline. Si chiarisce che le valutazioni proposte dai singoli Docenti si riferiscono agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti ed alle metodologie di insegnamento, di verifica e di valutazione, dei programmi “Brocca”, con gli adattamenti concordati nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe ed esplicitati nei piani di lavoro dei singoli Docenti. Il numero dei voti appare congruo, in relazione al monte ore ed alle peculiarità delle singole discipline.

Con riferimento a perplessità segnalate dal ricorso dei coniugi XXXX gli insegnanti interessati precisano che: il voto di Pedagogia del 27 aprile 2000 è conseguente ad una verifica semistrutturata assegnata a tutta la classe ed è incolonnato per errore materiale (già evidenziato) sotto tale data; il voto del 5 giugno 2000 corrisponde a regolare interrogazione; il voto di Filosofia dell'8 aprile 2000 corrisponde a regolare interrogazione; il voto di Inglese del 3 maggio 2000 è erroneamente incasellato in tale data; corrisponde ad una valutazione effettuata in data 4 maggio 2000 a seguito di regolare interrogazione in letteratura; la valutazione "8" della ricerca finale di Sociologia non è stata erroneamente riportata nel Registro; si tratta comunque di un lavoro la cui valutazione non modifica la proposta di voto finale nella disciplina. Le proposte motivate di voto finale sono le seguenti: Italiano 6, partecipazione adeguata, impegno nel complesso costante, profitto pienamente sufficiente; Latino 4, poco impegnata e interessata, ha ottenuto risultati gravemente insufficienti; Inglese 5, partecipazione accettabile, impegno discontinuo, profitto insufficiente; Storia 5, l'impegno è stato limitato e saltuario, anche se l'interesse manifestato è sufficiente, lacunosa la preparazione, inadeguate competenze e capacità; Storia dell'arte 6, profitto e impegno sufficienti; Filosofia 5, impegno scarso e saltuario, partecipazione non sempre costante, non riesce ad ottenere un profitto sufficiente a causa di una certa superficialità nello studio e poca consapevolezza; Pedagogia 5, come Filosofia; Psicologia 6, doti e impegno sufficienti, profitto sufficiente; Sociologia 6, frequenza regolare, impegno

discontinuo, il profitto è sufficiente; Matematica 6, interesse adeguato, partecipazione regolare, impegno discontinuo, profitto quasi sufficiente; Chimica 6, alunna con sufficienti capacità ma con competenze elaborative non sempre adeguate, impegno non sempre costante; Educazione fisica 7, interesse ed impegno a volte alterni, discreto il rendimento: I.R.C., molto. Le proposte di voto ed i brevi giudizi di motivazione sono riproposti dai Docenti nella stessa formulazione presentata a giugno nello scrutinio finale ed allegata al relativo verbale. Dal quadro di presentazione risulta evidente: 1. L'impegno scarso (sono ricorrenti i termini "alternativo", "superficiale", "discontinuo" sembra la nota distintiva, evidenziata anche da docenti che propongono la sufficienza); 2. Il secondo quadrimestre presenta risultati inferiori al primo quadrimestre, e l'andamento generale manifesta un progressivo scadimento di risultati e profitto; 3. Non sono raggiunti gli obiettivi richiesti in ben cinque discipline; particolarmente grave è il profitto in latino. La delibera di coordinamento del Collegio dei Docenti pone tale livello ben al di sotto delle situazioni normalmente ritenute "recuperabili", in quanto il Collegio ha proposto di promuovere gli studenti ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'O.M. 128 del 1999 quando le insufficienze riguardano non più di tre discipline; tale parametro è stato utilizzato nello scrutinio dell'intera classe a giugno. Il Consiglio ritiene che le insufficienze riscontrate, progressivamente aumentate di numero e gravità nel corso dell'anno, sono "tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva" in quanto non sono riconducibili a

difficoltà temporanee ma evidenziano un'ampia mancanza di conoscenze in discipline anche di indirizzo e il debole o insufficiente possesso di competenze in materie che presentano un organico sviluppo nel triennio e richiedono padronanza di linguaggio specifico e di conoscenze essenziali per la prosecuzione degli studi (es. storia, latino, inglese, pedagogia, filosofia). La partecipazione ad attività complementari intra- ed extra-scolastiche non è ritenuta compensante, in termini di competenze conseguite e di arricchimento formativo, delle carenze riscontrate nelle altre discipline, in quanto la studentessa si è rivelata incapace di sostenere una molteplicità di attività di ambiti diversi. Nell'anno scolastico trascorso non sono mancati tentativi di motivare la studentessa; sono stati attivati percorsi per recuperare le carenze degli studenti; in particolare in latino ed in inglese le ore dedicate al recupero e al ripasso guidato sono numerose. In storia e nelle altre discipline è stata spesso offerta la possibilità di rimediare attraverso interrogazioni programmate. Viene, pertanto, condivisa da tutti i Docenti del Consiglio di classe la seguente motivazione:”La studentessa XXXX partecipa al lavoro scolastico ed al dialogo educativo con una certa disponibilità, come si evince dalla regolare frequenza e dalla adesione anche ad attività complementari quali il laboratorio teatrale, ma i suoi interventi nell'attività d'aula indicano una certa dispersività e non sono sempre pertinenti. Di capacità sufficienti, sembra più portata per gli aspetti operativi che per l'approfondimento teorico. Quando le materie presentano i nodi concettuali più rilevanti o richiedono una metodica

applicazione, rivela limitata capacità di concentrazione e poca autonomia organizzativa. Alle sollecitazioni dei Docenti che intendono stimolare uno studio continuo, la studentessa risponde spesso con dichiarazioni di impreparazione o richieste di rinvio delle interrogazioni. Nel corso del terzo anno con materie nuove o con discipline rinnovate dalla metodologia del triennio, la studentessa è riuscita nel complesso a seguire il percorso nella fase iniziale, ma ha evidenziato difficoltà crescenti che l'hanno portata ad alleggerire l'impegno in alcune discipline, fino ad abbandonarne lo studio, come nel caso del latino. Si accentua in terza quanto già evidenziato nel biennio: dopo un faticoso anno iniziale, la ripetenza della classe prima ha determinato un certo consolidamento di competenze (anche se nell'anno ripetuto la studentessa ha avuto un debito formativo, poi superato}; la classe seconda è stata superata con maggior difficoltà (due debiti formativi, di cui uno non superato). Nel terzo anno si è ampliato il divario tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati. La studentessa non riesce a tenere il normale ritmo di apprendimento della classe per l'incostanza e superficialità nello studio. Il Consiglio ritiene, pertanto, che una nuova ripetenza possa dare quel rafforzamento che dovrebbe consentire di concludere il corso di studi intrapreso. Per la debolezza del metodo e per la scarsa autonomia organizzativa non è, pertanto, ipotizzabile che la studentessa, durante il periodo estivo o nel successivo anno scolastico, possa recuperare lacune che si sono sempre più ampliate e diffuse, riguardanti nodi fondanti delle discipline (la filosofia e la pedagogia nel secondo

quadrimestre affrontano tematiche indispensabili per la comprensione del percorso successivo) oppure competenze che si consolidano nel lavoro quotidiano d'aula (latino, inglese, storia) e contemporaneamente possa seguire il programma del quarto anno per il quale dimostra di non avere le basi". *Con tale motivazione, pertanto, il Consiglio di classe delibera la non ammissione della studentessa XXXX alla classe successiva del corso socio-psico-pedagogico. La delibera è presa all'unanimità. Vengono approvati i voti proposti dai docenti nella stessa formulazione della precedente seduta di scrutinio finale del 17 giugno 2000. Non si procede alla valutazione dei crediti formativi, in quanto in caso di non promozione non si attribuisce il credito scolastico. La delibera rinnovata è annotata sul registro generale dei voti e sulla pagella. Della delibera adottata sarà data comunicazione scritta alla famiglia. Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 18.40".*

2.2. I ricorrenti asseriscono che il surriportato esito dello scrutinio conferma il giudizio negativo precedentemente riportato dall'interessata – peraltro con la novità rappresentata dalla circostanza che si sono espressi a favore della non ammissione alla classe superiore i due docenti che nel giugno precedente avevano votato contro la bocciatura della candidata – e, con motivi aggiunti di ricorso, chiedono pertanto l'annullamento anche del nuovo scrutinio.

Essi deducono le seguenti censure.

1) Abuso ed eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza di istruttoria, erronei presupposti di fatto, sviamento,

intrinseca e palese illogicità dell'atto impugnato, contraddittorietà e carenza di motivazione.

I ricorrenti affermano che i due insegnanti che hanno mutato, rispetto al giugno precedente, il loro giudizio circa la possibilità di promuovere la candidata, avrebbero dovuto analiticamente esplicitare le ragioni per cui hanno ritenuto di mutare il proprio apprezzamento.

I ricorrenti, altresì, evidenziano che non viene spiegato il motivo per il quale nel processo verbale della seduta del Consiglio di Classe è stata omessa la menzione dei crediti formativi pur conseguiti dalla candidata, e che risulta omesso pure qualsivoglia accenno a quanto riportato nel precedente processo verbale del 28 marzo 2000 del medesimo Consiglio di Classe in ordine alla situazione didattica generale della classe medesima e delle situazioni a rischio dei singoli, tra i quali non risultava compreso il nominativo della loro figlia.

I ricorrenti affermano pure che i giudizi riguardanti ben quattro materie presenterebbero, nella specie, gravi irregolarità e, di essi, tre sono stati espressi dal Consiglio di Classe in termini di insufficienza. Emblematica di tali irregolarità risulterebbe l'aggiunta nei registri di alcune di voti o di giudizi comunque negativi avvenuta in epoca successiva alla proposizione dei motivi originari di ricorso: ciò sarebbe quantomeno avvenuto - sempre secondo quanto affermato dai ricorrenti - per il giudizio di *impreparato* in pedagogia (risalente al 29 gennaio 2000 ma che compare soltanto nella copia degli atti prodotti nel presente giudizio dal Ministero) e per il giudizio di *impreparato* in filosofia (risalente, a sua volta, al 16 febbraio 2000 ma che compare

soltanto nella copia degli atti prodotti nel presente giudizio dal Ministero).

I ricorrenti affermano anche che alcuni dei voti orali registrati dagli insegnanti non sarebbero mai stati comunicati all'allieva (la quale, per contro, avrebbe sempre annotato sul proprio diario personale il giorno delle prove, sia scritte ed orali, alle quali ha partecipato), né alla famiglia: e ciò sarebbe avvenuto, in particolare, per le materie di Storia e di Filosofia.

I ricorrenti contestano l'affermazione del Consiglio di Istituto che la flessione nel profitto di XXXX discenderebbe dal fatto che *“la studentessa si è rivelata incapace di sostenere una molteplicità di attività in ambiti diversi”* (cfr. pag. 6 del processo verbale qui impugnato), rilevando che dinanzi a tale circostanza – ove effettivamente verificata – il docente di italiano della classe 3 AP, nonché referente per l'attività teatrale della Scuola, avrebbe dovuto attivarsi conciliando le diverse esigenze dei vari docenti.

I ricorrenti reputano viziato da eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto, carenza di istruttoria e disparità di trattamento pure il richiamo alle pregresse esperienze scolastiche della studentessa, laddove segnatamente si afferma che *“si accentua in terza quanto già evidenziato nel biennio”* e che *“la classe seconda è stata superata con maggiori difficoltà (due debiti formativi, di cui uno non superato)”* (cfr. *ibidem*, pag. 7).

Tali considerazioni del Consiglio di Classe, infatti, oblitererebbero - innanzitutto - la circostanza che il debito di inglese non sarebbe stato

superato nel corso della prima prova tenuta in classe 2AP da coloro che lo avevano precedentemente maturato nel medesimo Istituto e che, nondimeno, tutti costoro - tranne, per l'appunto, l'attuale ricorrente - avrebbero comunque ottenuto la promozione alla classe successiva.

In ogni caso, XXXX avrebbe superato sia il debito in inglese alla fine del primo quadrimestre, sia il debito di matematica, ottenendo in quest'ultimo caso addirittura il voto di 8/10.

I ricorrenti contestano pure l'assunto del Consiglio di Classe secondo il quale *“nel terzo anno si è ampliato il divario tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati”* (cfr. *ibidem*), affermando che tali obiettivi non sarebbero stati portati a conoscenza né della studentessa, né della classe, né delle famiglie, e che sarebbero mancati nell'Istituto la programmazione di classe e i relativi piani di lavoro per docente e per singola materia.

I ricorrenti dissentono anche dall'assunto del Consiglio di Classe secondo il quale *“la studentessa XXXX non riesce a tenere il normale ritmo di apprendimento della classe, per incostanza e superficialità nello studio”* (cfr. *ibidem*), affermando a tale proposito che dai documenti in atti risulterebbe che fino ad aprile inoltrato (periodo a cui risalgono i giudizi sottoscritti dai professori nei documenti ufficiali), anche nelle materie poi risultate decisive per la bocciatura (ossia Pedagogia, Filosofia, Inglese) l'impegno dimostrato dalla loro figlia sarebbe stato *“quasi costante”*, la partecipazione *“adeguata”* per due di esse e *“a volte adeguata”* per la terza.

I medesimi ricorrenti affermano, inoltre, che dal quadro dei giudizi

individuali dei docenti, la locuzione *"impegno a volte alterno"* comparirebbe una sola volta nel giudizio relativo all'Educazione Fisica, comunque valutata con il voto di 7.

La locuzione *"impegno discontinuo"* comparirebbe - a sua volta - in sociologia, dove i voti attribuiti sono 6, 5/6, 6 ma anche 8; da ultimo, il termine *"superficiale"*, comparirebbe soltanto per la valutazione di filosofia, e non potrebbe che riferirsi – sempre secondo la tesi dei ricorrenti - al periodo di meno di due mesi che mancava alla conclusione dell'anno scolastico, poiché fino ad allora il giudizio espresso sarebbe risultato positivo.

L'apoditticità e la pretestuosità dell'affermazione contenuta nel giudizio conseguito in sede di rinnovazione dello scrutinio si ricaverebbero,, poi dal fatto che questi termini si ritroverebbero, ad avviso dei ricorrenti, in un'espressione più ampia e generale nel processo verbale dell'ultimo Consiglio di Classe e con riferimento - peraltro - all'andamento didattico dell'intera Classe 3 AP.

In tale processo verbale si leggerebbe, infatti, che: *"La Prof.ssa Bedin (Storia) rileva un calo generale della classe e scarso impegno nello studio. ... La Prof.ssa Orlando (Inglese) afferma che l'intera classe ha un andamento discontinuo"* .

Il Consiglio di Classe inoltre - ad avviso dei ricorrenti - non avrebbe in alcun modo considerato l'assidua frequenza e la partecipazione della studentessa alle varie attività scolastiche, il suo sempre corretto comportamento (9 in condotta negli ultimi 3 anni scolastici) e l'altrettanta fattiva partecipazione della famiglia alla vita

scolastica (tre anni rappresentante di classe per la componente dei genitori), dimodochè sarebbe stata per lo meno doverosa l'informazione e la trasparenza sul rendimento dell'interessata

2) Violazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, dell'art. 1 del R.D. 21 novembre 1929 n. 2049, dell'art. 5 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e delle disposizioni che disciplinano la costituzione e la composizione delle commissioni esaminatrici. Inesistenza della deliberazione di mancata ammissione. Ulteriore eccesso di potere per parziale rappresentazione dei fatti al collegio dei docenti e carenza di motivazione.

Secondo i ricorrenti, il Preside dell'Istituto, nell'introdurre i lavori della seduta del Consiglio di Classe nel corso della quale è stato rinnovato lo scrutinio nei confronti dell'allieva XXXX, avrebbe sminuito il contenuto delle censure esposte nel ricorso proposto innanzi a questo T.A.R. fornendo, tra l'altro, una visione del tutto parziale delle irregolarità ivi dedotte.

Il Preside, in particolare, nulla avrebbe riferito in merito alle ragioni per le quali sarebbe stata modificata la data del processo verbale del prescrutinio effettuato - in realtà - in data 28 marzo 2000 ma indicato, con scrittura a penna, come svolto il 13 marzo 2000. Tale indicazione non veritiera della data della seduta assolverebbe allo scopo - sempre secondo la prospettazione dei ricorrenti - di dimostrare che la mancata menzione della XXXX tra gli alunni "*a rischio*" in tale data non sarebbe significativa, in quanto già nel mese di marzo la situazione sarebbe divenuta difficile.

Il Preside, inoltre, non avrebbe chiarito in che data egli avrebbe materialmente sottoscritto il processo verbale della seduta del 17 giugno 2000, avendo invero ammesso di aver apposto la sua firma su tale atto dopo essere rientrato da Belluno, dove si era recato dal 20 giugno al 10 luglio per adempimenti connessi agli esami di Stato (cfr. doc. 1 di parte resistente).

Secondo i ricorrenti, in tal modo il Preside avrebbe implicitamente affermato che alla data del 20 giugno 2000 il processo verbale della seduta del 17 giugno 2000 non sarebbe stato ancora redatto, in quanto – ragionevolmente – egli, in caso contrario, lo avrebbe sottoscritto prima di recarsi fuori sede.

A tale specifico riguardo, i ricorrenti evidenziano che la copia conforme all'originale da essi depositata agli atti di causa non risulta sottoscritta dal Preside ma reca soltanto un timbro privo di firma (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), mentre la copia dimessa agli atti di causa a cura dell'Amministrazione intimata reca, in luogo del timbro anzidetto, la firma del Preside (cfr. doc. 2 di parte resistente).

Inoltre, i medesimi ricorrenti rilevano che quest'ultima copia reca il timbro della scuola sul margine destro, mentre la copia autentica da essi prodotta reca il timbro al centro del foglio. Per di più, le sopradescritte due copie risultano diverse da una terza copia autentica rilasciata ai genitori di altra alunna e che reca la firma del Preside e il timbro al centro e non a margine.

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, la lettura del processo verbale del nuovo scrutinio non offrirebbe alcun elemento idoneo a comprovare la

presenza al completo dei docenti e del Preside, né espliciterebbe le ragioni per le quali il professor Alberio non risulta menzionato nel verbale di scrutinio del 17 giugno 2000.

I ricorrenti rilevano che, ad avviso della difesa del Ministero, tale carenza sarebbe stata sanata dalla "*rettifica materiale*" preliminarmente autorizzata dal Preside (cfr. pag. 2 della relazione dd. 19 settembre 2000, doc. n. 1 di parte resistente), ma evidenziano pure che dall'ulteriore copia autentica del processo verbale dello scrutinio dd. 17 giugno 2000 da essi prodotto (cfr. doc. 21 di parte ricorrente) risulterebbe evidente che l'aggiunta del nominativo del prof. Alberio al verbale sarebbe stata effettuata dalla scuola già prima di chiedere o, comunque, di ottenere dal Preside l'autorizzazione a rettificare i vari processi verbali e che l'aggiunta stessa sarebbe stata formalizzata soltanto in seguito alla notifica del ricorso in epigrafe.

L'insieme di tali circostanze confermerebbe, pertanto, ad avviso dei ricorrenti, la scarsa attendibilità dei documenti dimessi agli atti di causa dall'Amministrazione intimata, in quanto più volte, e in tempi diversi, asseritamente manomessi.

3) Mancata verbalizzazione del giudizio reso dai singoli docenti. Violazione dell'art. 78 e ss. del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 dd. 14 maggio 1999. Ulteriore eccesso di potere per parziale rappresentazione dei fatti al Collegio Docenti e carenza di motivazione.

I ricorrenti rilevano che nel processo verbale di rinnovo dello scrutinio si afferma che "*le proposte di voto ed i brevi giudizi sono*

riproposti dai docenti nella stessa formulazione presentata a giugno nello scrutinio finale ed allegata al relativo verbale” (cfr. ivi, pag. 5).

Tale affermazione peraltro risulterebbe smentita dalla realtà dei fatti, in quanto i documenti asseritamente allegati al verbale del precedente scrutinio del 17 giugno 2000 non solo non sarebbero menzionati nello stesso processo verbale (neppure quali allegati allo stesso), ma neppure sarebbero stati controfirmati o protocollati.

Nè si comprenderebbe – poi - il motivo per cui, se tali giudizi erano effettivamente allegati al verbale dello scrutinio finale, essi non siano stati rilasciati in copia ai medesimi ricorrenti che pur ne avevano fatto richiesta.

4) Eccesso di potere per erronea rappresentazione in merito ai voti conseguiti in Pedagogia.

Il processo verbale del 2 ottobre 2000, recante la rinnovazione dello scrutinio, risulterebbe censurabile per erronea rappresentazione dei fatti anche laddove sostiene che *“il voto del 27 aprile 2000 è conseguente ad una verifica semistrutturata assegnata a tutta la classe ... il voto del 5 giugno 2000 corrisponde a regolare interrogazione”* (cfr. ivi, pag. 4).

I ricorrenti affermano che il voto di “4” risalente al 27 aprile 2000 non poteva essere assegnato né in quel giorno (in cui risulta effettuata una gita scolastica a Bertessinella), né in quello precedente del 26 aprile 2000, come sostenuto dall'insegnante su dichiarazione firmata e avvalorata dal Preside nel contestato rinnovo dello scrutinio.

Dal registro personale dell'alunna, infatti, risulterebbe che questo

presunto test (che i ricorrenti comunque contestano) riguarderebbe altra materia, ossia la Filosofia, posto che l'argomento trattato concerneva Aristotele. Gli stessi ricorrenti rilevano che, come da prassi, in quella giornata non sarebbero stati effettuati test o interrogazioni, perché il 26 aprile 2000 coincideva con il giorno del rientro dopo 6 giorni di vacanze pasquali.

Tale ultima conclusione risulterebbe pure confermata anche dal fatto che durante tutto l'anno scolastico non sarebbero stati effettuati prove scritte o test collettivi in pedagogia, posto che nel registro di classe non vi è traccia di essi: e ciò, nonostante che questo improbabile test riguardasse tutti gli studenti della classe e che, pertanto, dovesse essere menzionato nel relativo registro.

Altrettanto inattendibile sarebbe – sempre ad avviso dei ricorrenti - poi il voto di “5” del 5 giugno 2000, poiché non riscontrato sul registro di classe e nonostante che l'insegnante affermi di aver impiegato le proprie ore di quei due ultimi giorni dell'anno scolastico per svolgere le verifiche nei riguardi di ben 22 alunne.

I ricorrenti prendono atto che tali verifiche “informali e collettive”, risultanti nel registro personale dell'insegnante in corrispondenza della data del 5 giugno 2000, sarebbero costituite – a detta dell'insegnante medesimo - da interventi dal posto richiesti alle discenti e che avrebbero lo scopo di stimolare le allieve che mancano di concentrazione e sono “*poco costanti*” o “*incerte*” (cfr. doc. 6 di parte resistente), ma evidenziano che ciò risulterebbe contraddittorio con la circostanza che ben 22 alunne (ossia la totalità della classe)

sarebbe stata esaminata in quel modo e che, pertanto, tutte sarebbero state “*poco costanti*” o “*incerte*”.

I ricorrenti rilevano, inoltre, che dal raffronto dei documenti autentici da essi prodotti e di quelli prodotti dall’Amministrazione resistente risulterebbe l’aggiunta sul registro personale degli insegnanti di Filosofia e di Pedagogia della “*i*” di “*impreparato*” ad ulteriore conferma dell’intento di screditarla e di avallare *ex post* l’errore di giudizio commesso.

5) Eccesso di potere per erronea rappresentazione in merito ai voti conseguiti in Filosofia.

Ad avviso dei ricorrenti il processo verbale del 2 ottobre 2000 risulterebbe censurabile per eccesso di potere anche laddove sostiene che il voto “4” in Filosofia del 18 aprile 2000 “*corrisponde a regolare interrogazione*” (cfr. *ivi*, pag. 4), ed evidenziano in tal senso che sul registro di classe di quel giorno risulterebbero trascritte soltanto le interrogazioni di Storia e di Storia dell’Arte, mentre per la Filosofia compare soltanto l’argomento “*le quattro cause e il primo motore*”.

I ricorrenti rilevano che anche il registro di classe riporta il medesimo titolo, in corrispondenza degli argomenti della lezione, non indicando peraltro lo svolgimento di interrogazioni, e che, sempre su tale registro, si può riscontrare che in corrispondenza della data del 18 aprile 2000 risulta indicato il solo voto attribuito a XXXX, mentre per tutti gli otto mesi dei due quadrimestri non risulterebbe mai avvenuta un’interrogazione di un’allieva sola per volta.

Dai registri prodotti risulterebbe, infatti - sempre a detta dei

ricorrenti - che era un'abitudine consolidata dell'insegnante interrogare almeno tre o quattro allieve per volta, le quali uscivano dal proprio posto portando con sé la sedia per sistemarsi ai lati dell'insegnante. Altrettanto emblematica agli effetti del vizio di eccesso di potere risulterebbe, inoltre, la chiamata finale per l'interrogazione dell'1 giugno 2000, sostenuta assieme alle due altre studentesse parimenti bocciate (una delle quali avrebbe rifiutato di sottoporsi alla prova).

I ricorrenti reputano che tale interrogazione doveva ragionevolmente costituire un ulteriore accertamento per definire e consolidare una posizione incerta, e riferiscono che il voto assegnato in tale occasione e mai comunicato alla propria figlia fu di 5/6 e che – peraltro – *“quell'interrogazione, anche a detta della classe, fu più che sufficiente, anche se l'insegnante non comunicò mai la valutazione (disse solo che era più che positiva). Che significato poteva avere quel voto (5/6) e come pesò sul giudizio finale dello scrutinio? Anche in Filosofia, compaiono infine, dopo la notifica del ricorso, degli impreparati ingiustificati e non presenti nei registri consegnati all'alunna”*(cfr. pagg. 13 e 14 dei motivi aggiunti di ricorso).

6) Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei voti conseguiti in Inglese.

Ad avviso dei ricorrenti, il processo verbale del 2 ottobre 2000 risulterebbe censurabile per eccesso di potere anche laddove si sostiene che il voto in Inglese del 3 maggio 2000 sarebbe stato solo *“erroneamente incasellato”* (cfr. *ivi*, pag. 4).

I ricorrenti evidenziano che sul registro personale dell'insegnante, in corrispondenza del giorno 3 maggio 2000 (corrispondente all'effettuazione di una gita a Milano alla Biblioteca Ambrosiana, con rientro dopo le ore 20.00), compare un voto di "4", relativo ad una interrogazione asseritamente mai avvenuta e che il Preside cercherebbe di porre rimedio a ciò adducendo un errore di casella nel tentativo di fare risalire detto voto alla data del 4 maggio 2000.

I ricorrenti affermano che anche quest'ultima data non sarebbe rispondente al vero, in quanto tutti i professori si sarebbero astenuti dall'interrogare le alunne proprio in dipendenza del fatto che il giorno innanzi era stato utilizzato per la predetta gita.

Tale circostanza risulterebbe confermata anche dai registri di classe e personali degli stessi insegnanti.

Le materie in questione, alla data del 4 maggio 2000, erano Educazione fisica, Matematica (visione compito), Scienze (ripasso) e Italiano (Dante, Inferno, Canto XIII).

Risulterebbe, pertanto, strano che XXXX sia stata l'unica ad essere interrogata in Inglese.

L'eccesso di potere risulterebbe ulteriormente confermato, da un lato, dal mancato computo delle due prove scritte contrassegnate dal voto 6 che la professoressa, nella sua dichiarazione sempre del 30 agosto 2000 (cfr. doc. 7 di parte resistente) sostiene siano servite "*per facilitare il recupero*" e che alla fine sarebbero risultate entrambe sufficienti e, dall'altro lato, dal voto "4" riportato in un'interrogazione che l'alunna afferma di non aver mai sostenuto ed asseritamente

effettuata nelle due ultime ore di lezione dell'anno scolastico. In ogni caso, questa prova di "*speaking*" (così viene registrata) effettuata dalla stessa maria XXXX il 5 giugno 2000 sarebbe divenuta decisiva.

I ricorrenti rilevano che in quello stesso giorno sarebbero state interrogate 11 alunne, con esiti per la maggior parte insufficienti anche se alla fine soltanto due allieve - una tra queste è XXXX – hanno riportato il voto di 5 nello scrutinio finale, a fronte della circostanza che l'alunna con il n. 14 e l'alunna con il n. 20 del registro di classe sono risultate parimenti insufficienti, ma senza riportare alcun debito formativo.

I medesimi ricorrenti reputano che nella fattispecie si sia verificata l'ipotesi di un numero di prove "*non congruo*" e che, comunque, non giustificavano l'insufficienza finale, e affermano "*grave*" (cfr. pag. 15 dei motivi aggiunti) la circostanza che il Preside asserisca che vi siano numerose dichiarazioni di impreparazione nei confronti della loro figlia.

7) Eccesso di potere per mancato computo del voto di "8" riportato in Sociologia.

Secondo i ricorrenti, il commento "*sintetico e riduttivo*" (cfr. pag. 15 dei motivi aggiunti) del processo verbale dello scrutinio dd. 2 ottobre 2000 si limiterebbe a valutare "*il peso delle prove nel contesto della disciplina*", senza tenere conto della grave omissione del voto di "8" ottenuto in Sociologia nel contesto di una valutazione globale incentrata, per contro, sull'assunto di un preteso "*impegno discontinuo*".

8) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999 per mancata valutazione dei crediti formativi.

Ad avviso dei ricorrenti, altrettanto carente risulterebbe il processo verbale di scrutinio del 2 ottobre 2000 relativamente ai crediti formativi e scolastici, asseritamente oggetto di gravi omissioni, irregolarità e parziali verbalizzazioni.

I ricorrenti rilevano in proposito che nell'importante ed unica riunione del prescrutinio della 3 AP, svoltasi il 5 giugno 2000, il Consiglio di Classe, quasi al completo (un assente: Prof. Ronzani, Storia dell'Arte), aveva deliberato i criteri da adottare per l'assegnazione dei crediti formativi e scolastici.

La normativa prevederebbe, in tal senso, l'accettazione e la valutazione di attività complementari, intra ed extrascolastiche e crediti formativi.

In tale processo verbale, che pur reca al punto 1 dell'ordine del giorno l'indicazione "*analisi ed accettazione crediti*", non si rinviene alcun riferimento circa l'attività integrativa svolta.

Per tale motivo i ricorrenti reputano che tale processo verbale risulti *ex se* illegittimo, come pure illegittima risulterebbe la "*non accettazione*" di un credito di XXXX che era regolarmente denunciato e provvisto di certificazioni attestata.

In proposito, i medesimi ricorrenti evidenziano che a quel momento lo scrutinio doveva ancora essere fatto e, quindi, non sussistevano motivi per non valutare il credito in questione.

I medesimi ricorrenti rilevano che lo stampato relativo alle motivazioni del credito è comparso agli atti soltanto dopo il 15 luglio 2000 in un esemplare non datato, né firmato, né protocollato, per cui non sussisterebbe prova che esso sia stato allegato agli atti della seduta del 5 giugno 2000: anzi, in fasi successive, tale atto risulterebbe manomesso, con l'aggiunta di timbri e firme.

Il Preside afferma in proposito, nella propria relazione, che “è indifferente il fatto che la griglia non sia stata sottoscritta, dal momento che la mancata promozione rende non attribuibile il credito scolastico” (cfr. doc. 1 di parte resistente). Ma, sempre ad avviso dei ricorrenti, ciò non oblitererebbe la circostanza che l’omessa considerazione del credito in questione avrebbe sostanziato un’illegitima anticipazione e svalutazione del giudizio dell'alunna.

9) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Secondo i ricorrenti, il Consiglio di Classe non avrebbe considerato la circostanza che dalla lettura del processo verbale della propria seduta precedente allo scrutinio XXXX non sarebbe risultata inclusa fra le allieve che presentavano “difficoltà e diffuse incertezze”

I ricorrenti riferiscono, altresì, che nella cosiddetta fase conclusiva, - poi, rivelatasi determinante in negativo – sarebbero avvenute varie irregolarità, per cui questo paventato “crollo” della discente - peraltro mai documentato o comunicato - sarebbe tutto da dimostrare e risulterebbe comunque condizionato da una svalutazione di XXXX incomprensibile e che si evidenzerebbe con la dianzi illustrata aggiunta *ex post* di “i” di “impreparato” inesistenti, avvenuta per le

materie di Pedagogia e di Filosofia.

In tal modo, pertanto, i ricorrenti contestano il numero delle insufficienze e anche la motivazione dei giudizi finali, asseritamente in netto contrasto con il giudizio precedentemente espresso nei vari periodi scolastici nei riguardi della loro figlia.

10) Eccesso di potere per incongruità, illogicità e carenza di motivazione in merito all'irrimediabilità della situazione scolastica. Violazione dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, da tutto quanto esposto ai precedenti punti 9 e 11 risulterebbe puntualmente confermata anche tale causa di illegittimità.

11) Violazione del D.L. 28 maggio 1995 n. 253, dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995 n. 80 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999.

I ricorrenti affermano che nel verbale di scrutinio – peraltro, senza indicare quale – sarebbe stato *“dichiarato erroneamente che è stato tralasciato il Latino. Le continue visite all'insegnante e la richiesta di recupero, fanno supporre proprio il contrario. Vedasi a tal proposito sul registro personale dell'insegnante il richiamo “chiamare mamma”, espressamente richiesto e voluto dalla mamma di XXXX (come si può vedere su dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 3 novembre 2000). Nell'impugnato verbale sembra poi non tenersi conto dell'esistenza di un contenzioso proprio sulla legittimità delle valutazioni e dei voti attribuiti e sulla mancata comunicazione della*

presunta flessione avvenuta nell'ultimissimo periodo. Nessuna lettera da parte della Segreteria didattica, nessuna convocazione da parte della coordinatrice, se non (una sola volta), come rappresentante di classe (vedasi dichiarazione sostitutiva di atto notorio di Albera Gian Carlo del 3 novembre 2000) e mancata trasparenza anche nei confronti dell'alunna (voti non comunicati o assegnati per interrogazioni non avvenute)” (cfr. pagg. 16 e 17 dei motivi aggiunti di ricorso).

12) Violazione dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 80 dd. 9 marzo 1995 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999.

I ricorrenti riferiscono che i giudizi analitici, riguardanti lo scrutinio finale, non sarebbero mai stati consegnati, nonostante abbiano avanzato richiesta di rilascio di copia degli stessi, debitamente protocollata dall'Istituto.

I ricorrenti affermano che, comunque, tali giudizi risulterebbero *“in stridente contrasto con i giudizi sottoscritti, sempre dagli stessi docenti, per oltre tre quarti dell'anno, su documenti ufficiali”* (cfr. pag. 17 dei motivi aggiunti di ricorso).

13) Violazione dell'art. 78 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653.

I ricorrenti ribadiscono, al riguardo, *“che in Inglese si è fatto poco; non come dice il Preside: verifiche rapide e frequenti; forse erano solo rapide.. come (lo) “speaking” del 5 giugno 2000, dove sarebbero state interrogate 11 allieve”* (cfr. *ibidem*).

14) Sulla mancata valutazione del *curriculum* scolastico e

dell'impegno dimostrato dall'alunna. Violazione degli artt. 78 e 55 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 e dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 dd. 14 maggio 1999.

*“Si parla di curriculum non regolare e tormentato. L'analisi, come per i debiti formativi, deve essere riferita ad esperienze vicine, in particolare all'anno precedente, la classe seconda. L'andamento del secondo anno è stato abbastanza regolare, anche se è sfociato in due debiti formativi finali (Inglese e Matematica). Per il primo (Inglese) - si è detto in altra pagina.- la prova non venne superata da nessuna delle ragazze che avevano avuto tale debito. XXXX lo superò alla fine del primo quadrimestre. Ci si chiede perché non si siano accertate le cause, dal momento che le ragazze avevano frequentato regolarmente il corso di recupero interno estivo: I) per verificare la preparazione generale della classe; ovvero II) per avere un riscontro sulla bontà dei corsi estivi. Il debito di Matematica venne sanato con il voto di 8. Più in generale, comunque, va detto che l'impegno e partecipazione di quel secondo anno non fu mai scarsa o inadeguata (vedasi, in proposito, pagellina 2 AP allegata)” (cfr. *ibidem*, pag. 18).*

15) Violazione della carta dei servizi scolastici dell'Istituto Fogazzaro, dei principi di trasparenza, contraddittorio e correttezza dell'azione amministrativa garantiti dalla L. 241 del 1990 e dagli artt. 193, 193-bis e 193 – ter del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

“Il giorno seguente la telefonata che anticipava, da parte della scuola, la bocciatura di XXXX, si è protocollata la richiesta di

documenti, al fine del ricorso. In questa richiesta, che risale al 20 giugno 2000, veniva scritto testualmente: "... faccio presente che mai e poi mai, sia nei colloqui personali con i docenti, sia attraverso nostra figlia, è stata fatta una sola supposizione di una possibile bocciatura o, comunque, di insufficienze diffuse. Tanto più che il sottoscritto è rappresentante di classe" Quanto viene, pertanto, affermato è l'esatto contrario (cfr. ibidem).

16) Violazione e falsa applicazione degli artt. 193, 193-bis e 193-ter del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 80 dd. 9 marzo 1995.

"Con dichiarazione del 29 agosto 2000 vengono segnalate da parte della professoressa di Latino più di 15 ore dedicate al recupero. Tale iniziativa, a differenza di altre (precisamente due materie), non compare su nessun verbale del Consiglio di Classe. Non ne sono stati informati nemmeno i rappresentanti di classe, né dentro al Consiglio, né al di fuori di esso. Si segnala, a tal proposito, che il ricorrente (Gian Carlo XXXX) è stato presente a tutti i Consigli di Classe. Tali ore, considerate a torto recupero, altro non erano che delle correzioni generalizzate di compiti. Facevano parte del normale orario curricolare e consistevano, per lo più, nella riproposizione saltuaria di esercizi eseguiti in precedenza. A tali lezioni, era presente tutta la classe e non vi era nessuna separazione in gruppi di lavoro per grado di capacità al fine di poter sostenere le ragazze che avevano carenze più vistose. Non si è fatto nessun intervento didattico mirato e continuato, nemmeno nei confronti di chi, come XXXX, era

*insufficiente anche nel primo quadrimestre. E' troppo facile addossare la responsabilità alla presunta mancanza di impegno delle alunne. Non ci sono schede o allegati che testimonino questi famosi recuperi. Infine, si fa presente che XXXX, nei due precedenti anni, con la stessa insegnante e, sempre in Latino, non aveva avuto debiti formativi. L'alunna è stata inoltre giudicata insufficiente in Inglese senza che nei suoi confronti si sia mai attivato un sostegno di qualsiasi tipo, come del resto risulta chiaramente nel registro personale dell'insegnante in corrispondenza della parte degli argomenti per lezione. Gli unici recuperi che vi sono registrati riguardano due compagne di Maria che erano insufficienti e si trovano in corrispondenza dei giorni 20 e 21 marzo 2000. Nel verbale del rinnovo dello scrutinio si dice, invece ingiustificatamente, che si sono attivati percorsi "di recupero per superare le carenze", in particolare in Inglese e Latino. Non è veritiero" (cfr. *ibidem*, pagg. 18 e 19).*

17) Sull'eccesso di potere per contrasto con precedenti provvedimenti (mancata attivazione dei corsi di recupero).

"Nel verbale di classe del 28 marzo 2000, la cui data è stata alterata, anticipandola, vengono riportati i nomi dei docenti che hanno attivato interventi specifici di sostegno o recupero. Tra di essi non compare la professoressa di Latino, nemmeno quella di Storia o Inglese, come, invece è sostenuto nella relazione del Sig. Preside. Trattasi della professoressa di Chimica, che effettuò un corso pomeridiano di 10 ore, dedicate al recupero, con risultati nel complesso positivi (così sta scritto), e del professore di Matematica,

*che svolse un ripasso mirato durante le ore ordinarie. Non si è saputo nulla di altri interventi, tantomeno dei 13 interventi, contrassegnati dalla professoressa in Latino, come nessun intervento in Storia. In ogni caso, poiché il Sig. Preside associa la correzione di verifiche e compiti ad un recupero, si precisa che erano, comunque, generalizzati, non continuativi e, certamente, non mirati al recupero di situazioni gravi o a rischio. Come si poteva approfondire e consolidare un concetto non assimilato, operando tutti insieme, senza un rallentamento differenziato e individualizzato? Si è fatto quanto era nelle possibilità per colmare le carenze? In Inglese, invece, il recupero è stato fatto solamente per due allieve che venivano considerate bisognose di sostegno (XXXX non era fra loro). Quello che, invece, non si capisce è il motivo per cui, sempre in Inglese, all'inizio dell'anno, l'insegnante non abbia attivato interventi didattici integrativi per coloro che non avevano superato o sanato il debito formativo in settembre” (cfr. *ibidem*, pagg. 19 – 20).*

18) Sulla mancata valutazione del rendimento complessivo tenuto nel corso dell'anno scolastico. Violazione dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653.

*“Un voto “complessivo” è frutto di molteplici valutazioni. E' limitativo dire che solo i voti finali sono importanti, tanto più che, si sa, sono stati in parte contestati” (cfr. *ibidem*, pag. 20).*

19) Sulla mancata, previa fissazione dei criteri di valutazione e dei piani di lavoro didattici. Violazione dell'art. 193-bis del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, dell'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 dd.

14 maggio 1999. Violazione della Carta dei Servizi Scolastici dell'Istituto Fogazzaro.

“I criteri didattici non riguardano solamente i criteri di valutazione per lo svolgimento degli scrutini, per i quali viene data una parziale risposta, riguardano anche i criteri che dovevano essere presenti nella programmazione di classe di inizio d'anno e parte integrante di ogni piano di lavoro, di ogni singola materia, per permettere alle varie componenti di potersi uniformare. Dovevano riportare il tipo e il numero di verifiche e le relative valutazioni. Tali piani non sono stati predisposti e non sono stati nemmeno portati a conoscenza di chi poi doveva servirsene (né dei rappresentanti, né degli alunni, né dei genitori). Vedere dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Si arriva, poi, come naturale conclusione dell'anno, allo svolgimento degli scrutini. E' comunque semplicistico dire che il Collegio docenti ha apportato leggere modifiche, poiché tali norme riguardavano, oltre che i voti, anche i debiti formativi dell'anno precedente (recidiva) e sono state applicate nell'anno in corso, 1999/2000, diventando decisive per molti. Penalizzante è apparso il fatto che queste norme vengono fatte circolare solamente a fine anno scolastico, sapendo bene che dovrebbero essere oggetto di analisi ed approfondimento comuni” (cfr. ibidem, pag. 21)

20) Eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta.

“Si ribadisce al riguardo quanto già esposto e si fa notare che comunque l'insegnante di Religione non aveva titolo per esprimere

voto o parere” (cfr. *ibidem*).

2.3. Nell’illustrare la propria domanda di sospensione del provvedimento impugnato mediante i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno – altresì - affermato che la mancata promozione alla classe superiore “*causa inoltre all’alunna anche danni gravi ed irreparabili attesi gli enormi danni derivanti alla stessa dalla necessità di rifrequentare la classe III[^], con conseguente perdita di un anno scolastico e compromissione della propria carriera scolastica, rispetto alla quale il tardivo accertamento della illegittimità del giudizio negativo risulterebbe chiaramente incongrua. A tali danni vanno poi aggiunti i danni all’immagine derivanti all’alunna da discredito connesso alla bocciatura e alla conferma del giudizio in sede di riesame. Attesa l’evidente irrisarcibilità di tali danni si confida pertanto nell’accoglimento della proposta istanza cautelare, previa audizione in camera di consiglio*” (cfr. *ibidem*, pag. 21 – 22).

3. Con ordinanza n. 1812 dd. 6 dicembre 2000 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento di rinnovo dello scrutinio impugnato con i surriportati motivi aggiunti di ricorso.

4. Con memoria 28 gennaio 2005 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del ricorso e degli anzidetti motivi aggiunti, rilevando – peraltro – che sui fatti di causa è stato presentato in data 23 aprile 2001, da parte della stessa XXXX, anche un esposto – denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, finalizzato ad accertare la sussistenza – o meno – delle ipotesi di reato

di cui all'art. 476 cod. pen. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) e all'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) per quanto attiene all'apposizione nel registro personale dell'insegnante di Pedagogia di una lettera "i" in corrispondenza alla data del 29 febbraio 2000 , di un "4" in corrispondenza alla data del 27 aprile 2000 e di un "5" in corrispondenza al terz'ultimo giorno dell'anno scolastico 1999-2000, all'apposizione nel registro personale dell'insegnante di Filosofia di un "4" in corrispondenza della data del 18 aprile 2000 e all'apposizione di un "4" nel registro personale dell'insegnante di Inglese in corrispondenza alla data del 3 maggio 2000.

Nel medesimo esposto-denuncia la XXXX ha evidenziato – altresì – che *“nel corso dell'ultimo Consiglio di Classe del 28 marzo 2000 vengono segnalate tre ragazze che hanno difficoltà didattiche (“diffuse incertezze”) ma tra queste non vi è la scrivente. Il relativo verbale è chiaramente corretto indicando una data antecedente (13 marzo 2000) quasi a voler dimostrare che la mancata menzione della scrivente tra gli alunni a rischio in tale data non sarebbe significativa in quanto già nel mese di marzo la situazione sarebbe precipitata ... I miei genitori che costantemente si interessavano presso i professori circa il mio rendimento scolastico (mio padre era anche rappresentante di classe, mai hanno avuto comunicazione da parte del corpo insegnanti circa il rischio di bocciatura”* (cfr. memoria cit., pag. 5)

In esito a tale denuncia-esposto la Sezione di Polizia Giudiziaria – carabinieri presso la Procura della Repubblica di Vicenza ha formato

la seguente informativa Prot. n. 1609/2002 dd. 27 agosto 2002 per il Pubblico Ministero (cfr. ibidem, pag. 7 – 8): *“In merito alla richiesta formulata dalla S.V., personale di questa Sezione ha provveduto ad escutere a s.i. (sommarie informazioni) il Pasetto Pietro, dirigente scolastico dell’Istituto Fogazzaro, in ordine a quanto lamentato dalla XXXX nello scrutinio che ha originato il presente procedimento. L’esponente, XXXX, lamenta la bocciatura nell’anno scolastico 1999 - 2000 e nello scritto evidenzia la discrepanza esistente tra le copie dei registri di Pedagogia e Filosofia consegnati a lei dall’Istituto e quelle da lei stessa acquisite nel corso del procedimento innanzi al T.A.R. La differenza si concretizza nell’ “I” (impreparato/a) del registro di Pedagogia risalente al 29 febbraio 2000 e nell’ “I” (impreparato/a) del registro di Filosofia risalente al 16 febbraio 2000. Il Preside ha esibito il registro allo scrivente ed effettivamente le “I” compaiono sul registro “originale” dell’insegnante Gabriella Barcia e non sulle copie consegnate all’istante. E’ doveroso precisare come la “I” indichi l’impreparazione, la non volontà di farsi interrogare dell’alunno, e non abbia in alcun modo influito sul voto finale ottenuto attraverso una media matematica dei voti. Le alterazioni, presumibilmente effettuate dalla professoressa Gabriella Barcia titolare del registro di Pedagogia e Filosofia sono state effettuate tra lo scrutinio finale e il nuovo scrutinio ordinato dal T.A.R. che, peraltro, ha confermato, all’unanimità, la bocciatura della XXXX. Voto “4” registrato nel registro di Pedagogia il 27 aprile 2002. La Albera Maria imputa la propria “bocciatura” ad interrogazione - valutazione sostenuta un*

giorno (27 aprile 2000) in cui la classe era fuori in visita guidata; ciò non trova un riscontro valido perché la valutazione riguarda un “test scritto valido per l'orale” e l'incolonnamento dei voti, riguardanti l'intera classe, è stato corretto con delle “frecce”, così come si rileva dalla copia dei registri prodotti dalla stessa XXXX. Il voto, pertanto, è stato attribuito il 26 aprile 2000 (non il 27 aprile 2000 come sostenuto dalla esponente), giorno in cui le lezioni erano regolari. Voto “5” registrato nel registro di Pedagogia il 05 giugno 2000. La XXXX lamenta di non aver sostenuto tale interrogazione; tra il giorno 5 e il giorno 6 del giugno 2000 la professoressa ha provveduto ad interrogare tutti gli alunni della 3AP; per stessa ammissione del Preside è prassi a fine anno, interrogare velocemente gli alunni per una “conferma – definizione” del voto finale. Voto “4” registrato nel registro di Inglese il 3 maggio 2000. La classe, il giorno dell'interrogazione, si trovava effettivamente fuori per una visita a Milano. Non si comprende come la Professoressa Orlando abbia potuto attribuire il voto quel giorno se non per mera svista durante la trascrizione effettuata su una colonna sbagliata. Il Preside, infatti, ha giustificato il fatto asserendo che probabilmente “trattasi di un mero errore di trascrizione o di incolonnamento” compiuto dalla Professoressa Maria Orlando. Quel giorno non sono stati interrogati altri studenti. Il Registro di Classe rientra nella categoria degli “atti pubblici” e pertanto può essere ipotizzato il delitto di “falso”. La professoressa di Filosofia si identifica in Barcia Gabriella, nata a Pescara il 6 maggio 1947, residente a Vicenza in Via Generale Carlo

Alberto Dalla Chiesa n. 255, mentre la Professoressa di Inglese si identifica in Orlando Annamaria, nata a Licata (Agrigento) il 22 giugno 1956, residente a Quinto Vicentino (Vicenza), Via Vittorio Alfieri n. 19. Fascicolo in restituzione”.

I ricorrenti precisano (cfr. *ibidem*, pag. 9) che in seguito all’avvio delle indagini le Professoresse Barcia e Orlando sono state iscritte nel registro degli indagati (procedimento penale n. 1609/2001, poi divenuto n. 1007/2003 per effetto della rassegna del fascicolo ad altro magistrato inquirente).

Poiché il procedimento penale non risulta a tutt’oggi definito, la difesa dei medesimi ricorrenti ha pertanto chiesto, in via preliminare *“la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale e, comunque, la fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso dinanzi al giudice competente”* (cfr. *ibidem*, pag. 10).

5. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.1. Il Collegio deve farsi, innanzitutto, carico di decidere sulle due istanze preliminari dei ricorrenti relative – rispettivamente - alla sospensione del presente procedimento per pregiudizialità penale, a’ sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., nonché alla fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso.

6.2. Per quanto attiene alla pregiudiziale penale, va rilevato che per effetto dell’entrata in vigore, nel 1989, del nuovo Codice di procedura penale è stata abolita la pregiudizialità precedentemente disposta, in

via inderogabile, dall'art. 3, secondo comma, del Codice di procedura penale del 1930 nei riguardi di ogni procedimento giurisdizionale extra-penale e che per effetto dell'art. 35 della L. 26 novembre 1990 n. 353, modificativo dell'art. 295 cod. proc. civ. (per certo applicabile anche al processo amministrativo, in quanto recante una disciplina di principio espressamente deputata a prevenire ipotesi di conflitto tra giudicati e, pertanto, naturalmente estensibile anche agli altri "sistemi" processuali del nostro ordinamento in difetto di norme diverse: cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 1999 n. 406) è stato introdotto un regime di ampia autonomia del giudice amministrativo nell'accertamento dei fatti censurati e nella verifica dell'eventuale incidenza sulla decisione che egli è chiamato ad assumere in ordine alla conformità a legge e alle regole di corretta amministrazione dei provvedimenti innanzi a lui impugnati (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2001 n. 1707 e 31 luglio 1998 n. 1146; giova pure rilevare che tale indirizzo giurisprudenziale risulta puntualmente condiviso, per quanto attiene alla parallela autonomia riconosciuta al giudice civile, *ex multis*, da Cass., Sez. lav., 7 maggio 1997 n. 3992 e 14 settembre 2001 n. 12149, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile – qui, per l'appunto, non ricorrenti - contemplate dall' art. 75, comma 3, del nuovo Cod. proc. pen. in tema di azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero dopo la sentenza penale di primo grado; ad analoghe conclusioni è pure giunta la magistratura contabile: cfr., *ex multis*, Corte dei Conti, SS.RR., 5 febbraio 1990 n. 648, tra l'altro

ancor prima dell'entrata in vigore del predetto art. 35 della L. 353 del 1990).

Ciò posto, il Collegio – per tutto quanto sarà dettagliatamente illustrato nel susseguente § 8.2, della presente sentenza – reputa che nella specie non sussistano i presupposti per attendere la definizione dell'eventuale giudizio penale conseguente all'esposto-denuncia presentato in data 23 aprile 2001 da XXXX presso la Procura della Repubblica di Vicenza, posto che la presente causa può – comunque – essere decisa anche prescindendo dall'accertamento della veridicità, o meno, delle circostanze ivi considerate, ed ancorché le stesse siano state pure menzionate nella narrativa dei fatti specificamente riguardanti anche questo giudizio.

6.3. Anche per quanto attiene alla richiesta di termini per la proposizione della querela di falso, il Collegio perviene – sempre per quanto sarà dettagliatamente illustrato nel susseguente § 8.2 della presente sentenza – ad un'identica conclusione.

Si può, infatti, disporre la sospensione del processo innanzi al giudice amministrativo per consentire la proposizione della querela di falso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria soltanto se - tra l'altro - l'incidente di falso può, in prospettiva, rivelarsi rilevante per la definizione del giudizio principale (cfr. sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2001 n. 1707), posto che a' sensi dell'art. 42 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 la sospensione del presente giudizio non è automatica, dovendosi – per l'appunto – considerare l'intrinseca rilevanza del documento ai fini del decidere (cfr., ad es., Cons. Stato,

Sez. IV, 17 febbraio 2000 n. 911). E, nel caso di specie, il Collegio ritiene che si possa invero prescindere, nell'economia della presente causa, dagli atti che i ricorrenti reputano falsi.

7. Sempre in via preliminare, l'impugnativa originariamente proposta dai ricorrenti avverso il giudizio di non ammissione alla IV Classe contenuto nel processo verbale di scrutinio dd. 17 giugno 2000 va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, posto che l'interesse dei ricorrenti si è, all'evidenza, ora trasferito – proprio per effetto del rinnovo dello scrutinio stesso, avvenuto in conseguenza della statuizione cautelare disposta da questo stesso Tribunale con l'anzidetta ordinanza n. 1459 dd. 21 settembre 2000 – sulla decisione relativa ai motivi aggiunti di ricorso che i ricorrenti medesimi hanno poi proposto, a' sensi e per gli effetti dell'art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificato per effetto dell'art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, avverso la nuova determinazione di non promuovere la loro figlia, assunta dal Consiglio di Classe nella sua seduta del 2 ottobre 2000 mediante integrale rinnovo della valutazione della discendente.

Tale statuizione del Collegio consente – altresì – di dichiarare sin d'ora inammissibili per carenza di interesse tutte quelle censure che gli stessi ricorrenti hanno formulato, anche nell'ambito dei predetti motivi aggiunti di ricorso, circa una pretesa non autenticità delle copie del processo verbale di scrutinio del 17 giugno 2000, essendo quest'ultimo un atto comunque non più rilevante ai fini del decidere.

Né tali motivi possono, all'evidenza, rilevare – come, per contro,

sembrano ritenere i medesimi ricorrenti – quali vizi, per così dire, derivati che riverbererebbero i propri effetti anche sul susseguente processo verbale di scrutinio dd. 2 ottobre 2000, laddove il Preside si sarebbe astenuto di dare contezza delle irregolarità asseritamente compiute nel precedente scrutinio di giugno.

E' sufficiente ribadire, in proposito, che l'avvenuto rinnovo dello scrutinio nei confronti della ricorrente - disposto *iussu iudicis* - è circostanza che rimuove, di per sé, ogni interesse a contestare i contenuti, nonché le stesse connotazioni formali, di un atto pregresso che è stato, comunque, rimosso nei suoi effetti e sostituito – a cura della stessa Amministrazione intimata - con altro atto del tutto avulso dai supposti vizi di autenticità di quello precedentemente formato dal Consiglio di Classe.

8.1. Tutto ciò premesso, i motivi aggiunti di ricorso vanno rigettati.

8.2. Il Collegio rileva, innanzitutto, che anche ove in sede di procedimento pendente a tutt'oggi innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza sub R.G. 1007/2003, ovvero in sede di ipotetica risoluzione dell'incidente di falso, venissero – rispettivamente – ravvisate per i fatti suesposti le ipotesi di reato di cui agli artt. 476 cod. pen. e 323 cod. pen., ovvero accertata la falsità delle "i" di "impreparato" e dei voti di 4 in Filosofia o Pedagogia del 27 aprile 2000, di 5 in Pedagogia del 5 giugno 2000, di 4 in Filosofia del 18 aprile e di 4 in Inglese del 3 o 4 maggio 2000, comunque la discente non potrebbe - ragionevolmente - ottenere la promozione.

In proposito, va osservato che, ove pur fossero rimossi i voti

negativi che l'Albera ha conseguito in Filosofia e in Pedagogia nel corso del secondo quadrimestre, non è dato - comunque - di riscontrare dall'esame degli atti di causa esiti positivi di interrogazioni della discente in tali materie tali da poter affermare che la stessa ha raggiunto l'indispensabile sufficienza nella valutazione del profitto.

Come si è visto innanzi, sussisterebbe per la sola materia di Filosofia un'interrogazione effettuata in data 1 giugno 2000 con esito di 5/6, ossia – comunque – non sufficiente: esito che nei motivi aggiunti di ricorso è, peraltro, contestato con l'affermazione (cfr. pag. 13 dei motivi aggiunti di ricorso) che “*a detta della classe*”, ossia degli stessi stessi discenti, l'interrogazione sarebbe stata - per contro - “*più che positiva*”.

E' evidente che il Collegio non può condividere questo approccio al problema da parte dei ricorrenti, non essendo certamente ammissibile che la tutela giurisdizionale avverso gli atti asseritamente illegittimi posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, che la nostra Costituzione garantisce ai consociati (cfr. art. 113 Cost.), possa nel caso di specie sostanzarsi nella sostituzione della valutazione degli insegnanti – logicamente, prima ancora che giuridicamente chiamati a pronunciarsi sul profitto dei propri studenti – con una valutazione svolta dagli stessi discenti.

Risulta, quindi, assodato che in Filosofia non è stata raggiunta la sufficienza, e che ove pure si accedesse alle prospettazioni dei ricorrenti, mancano riscontri per affermare che in Pedagogia sarebbe stata raggiunta la sufficienza nel profitto della discente.

Per quanto attiene all'Inglese, dopo un primo quadrimestre concluso con un profitto giudicato “*quasi sufficiente*”, il mancato raggiungimento della sufficienza è confermato, nel secondo quadrimestre, dalla circostanza che soltanto in due delle tre piccole prove scritte – tra l'altro, espletate allo specifico fine di agevolare gli studenti che versavano in difficoltà – la Albera è riuscita a conseguire il voto minimo di sufficienza, mentre la terza prova è risultata insufficiente (cfr. dichiarazione resa in data 30 agosto 2000 dalla docente di Inglese, doc. 7 dell'Amministrazione resistente; la circostanza è pure confermata dagli stessi ricorrenti, a pag. 14 dei motivi aggiunti di ricorso).

In tale contesto, pertanto, non può dirsi che i due “6” non sarebbero stati valutati dalla docente, dovendo semmai rilevarsi che, ove pur si volesse prescindere dal contestato voto di 4 orale del 3 o 4 maggio 2000, comunque la discente non ha raggiunto la sufficienza nel profitto anche per tale materia.

A questo punto, anche avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1999, l'obiettivo insussistenza di un profitto sufficiente anche per altre materie impediva, comunque, di dare risalto in senso favorevole al rendimento complessivo della discente al fine di una sua promozione alla classe superiore.

In tal senso, infatti, il voto di 8 riportato in una sola occasione in una prova orale in Sociologia costituisce un *unicum* della Albera rispetto ad una resa nello studio diffusamente deficitaria: la discente, infatti, ha riportato voti prevalentemente insufficienti anche in Latino

(4) e in Storia (5), e risulta essere stata comunque favorita nella votazione finale di Matematica (6), a fronte di un giudizio di “*quasi sufficiente*” formulato dall’insegnante di tale materia in entrambi i quadrimestri.

Per le altre materie (Italiano, Storia dell’Arte, la stessa Sociologia di cui si è fatto testè cenno e Chimica) il voto finale è soltanto di 6, comunque raggiunto non senza difficoltà (per la Chimica si riscontra un giudizio di “*quasi sufficiente*” nel primo quadrimestre, tranne che per l’Educazione fisica (7: ma, significativamente, il profitto è definito nel secondo quadrimestre come “*appena sufficiente*”) e la Religione cattolica (“*molto*”).

Obiettivamente, pertanto, il contesto generale e le difficoltà comunque evidenziate nel superamento dei debiti formativi risalenti agli anni precedenti, precludevano *ictu oculi* l’ulteriore ricorso, a favore della discente, al beneficio del debito formativo, del tutto eccezionale e derogatorio rispetto all’altrimenti necessaria ripetizione della classe (cfr., sul punto, ad es. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 ottobre 2004 n. 13372).

Il Collegio deve – altresì – rimarcare che i ricorrenti hanno proposto la propria impugnativa muovendo da un presupposto del tutto erroneo, ossia che la promozione della propria figlia alla classe superiore costituisca, in buona sostanza, una sorta di “risarcimento in forma specifica” per le asserite irregolarità che avrebbero determinato la mancata promozione della discente alla classe superiore e che sarebbero costituite non soltanto dalle surriferite circostanze di fatto

rese oggetto dell'esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, ma anche dalle altrettanto asseritamente mancate informazioni alla famiglia nel corso dell'anno scolastico circa il non soddisfacente profitto della figlia, dalle deficitarie – ovvero assenti – iniziative di recupero per i discenti in difficoltà, nonché dalla violazione della Carta dei Servizi dell'Istituto "D.G. Fogazzaro" sempre riferita all'asseritamente omessa, o carente, attività di recupero per gli studenti abbinogevoli di aiuto nell'apprendimento, ovvero all'altrettanto asseritamente mancata programmazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito dell'attività didattica.

Secondo i ricorrenti, l'insieme di tali asserite irregolarità dovrebbe rilevare a favore della promozione della figlia proprio perché sarebbero "*irrisarcibili*" (cfr. pag. 22 dei motivi aggiunti di ricorso): assunto - questo - all'evidenza paradossale, poiché la promozione alla classe superiore può, comunque, indefettibilmente conseguire soltanto dall'accertamento di un sufficiente profitto conseguito dal discente, non potendo certo essere accordata dall'Amministrazione scolastica *sua sponte*, e ancor di meno *iussu iudicis*, quale surrettizio compenso di inefficienze eventualmente verificatesi nell'ambito dell'attività didattica, con conseguenti ricadute sullo studente.

Pertanto, va tenuto fermo il principio per cui sulla legittimità del giudizio finale non possono in alcun modo incidere l'incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un

alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso (cfr., *ex multis*, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2004 n. 6504).

8.3. Né le residue censure di legittimità, proponibili nella presente sede di giudizio, inficiano la legittimità dello scrutinio rinnovato in data 2 ottobre 2000 nei riguardi della Albera, in quanto:

a) in materia di giudizi scolastici non è deducibile il vizio di eccesso di potere per mancata osservanza del principio di eguaglianza, perché si verte in materia di valutazione della complessiva personalità del soggetto e, quindi, qualunque raffronto, avvenendo fra situazioni non omogenee, non può avere alcun valore dimostrativo di una eventuale disparità di trattamento, perché diversa può essere stata la risposta di due soggetti all' impegno scolastico (cfr., *ex multis*, . Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1980 n. 47);

b) gli insegnanti che in occasione del rinnovo dello scrutinio hanno votato – a differenza di quanto avvenuto nella precedente occasione – per la non promozione della Albera alla classe superiore non erano

tenuti ad esternare le particolari ragioni che li hanno poi indotti a mutare il proprio avviso, avendo l'Amministrazione scolastica integralmente rinnovato lo scrutinio stesso ponendo nel nulla l'effetto della precedente determinazione formata nei confronti della medesima discente, e riassumendosi le opinioni di tutti i docenti nel giudizio unanime del Consiglio di Classe reso nella seduta straordinaria del 2 ottobre 2000, senza dunque che da ciò conseguissero vincoli di sorta in dipendenza di quanto affermato e votato dai singoli membri di tale organo in occasione della seduta del 17 giugno 2000;

c) l'omessa valutazione del credito formativo nei confronti dello studente non promosso alla classe superiore non può - nella specie - costituire un elemento di illegittimità inficiante l'esito dello scrutinio anche se asseritamente avvenuta prima della determinazione di non promuovere la Albera alla classe superiore, poiché condizione essenziale per il riconoscimento di un credito formativo e per l'assegnazione del relativo punteggio, ad integrazione di quello conseguito nelle materie oggetto dell'attività preparatoria didattica, è che lo studente abbia acquisito nello studio di queste ultime un apprezzabile grado di preparazione di base, atteso che al credito medesimo è assegnata una funzione di integrazione, e non già di sostituzione di quest'ultima (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, Sez. VI, 31 maggio 2000 n. 1756);

d) non è dato di vedere il motivo per il quale l'insegnante di religione – materia che è stata regolarmente seguita dalla Albera durante l'anno scolastico – non dovesse, nella specie, partecipare alla

votazione in sede di scrutinio: è stato, tra l'altro, già rilevato – *a fortiori* – che la disposizione contenuta al punto 2.7 dell' Intesa tra l' Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 23 giugno 1990 n. 202, secondo la quale nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante (e non è questo per certo il caso), diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, non può essere intesa nel senso che il detto voto perda altrimenti ogni rilevanza ed influenza ai fini della votazione finale (cfr., sul punto, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 1994 n. 6 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 dicembre 1999 n. 1089).

9. Le spese e gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **dichiara improcedibile e rigetta** i motivi aggiunti di ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2005.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario